



AUDIZIONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE

*Roma, Palazzo San Macuto
27 luglio 2016*

La relazione che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha trasmesso alle Camere lo scorso 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha evidenziato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha profondamente riordinato l'ordinamento provinciale italiano, istituendo le Città metropolitane e trasformando le Province in enti di secondo livello, in attesa della revisione del titolo V, parte II, della Costituzione, che è stata operata dalla legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 20126, n. 88¹.

La legge 56/14 ha provveduto a riordinare le funzioni delle Province, individuando un elenco di "funzioni fondamentali" che devono essere svolte da tutti gli enti di area vasta, all'articolo 1, commi 85 e 88:

- a) *pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) *pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*
- c) *programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;*
- d) *raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*
- e) *gestione dell'edilizia scolastica;*
- f) *controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.*

Accanto a queste funzioni, le Province possono, altresì, *d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.*

Allo stesso tempo, la legge 56/14 ha previsto che le restanti funzioni provinciali, non rientranti nelle funzioni fondamentali, dovessero essere riordinate dallo Stato e dalle Regioni, sulla base delle indicazioni che sono state definite nell'Accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, sulla base del quale lo Stato ha emanato il DPCM del 26 settembre 2014 e le Regioni hanno avviato le iniziative legislative per riordinare le funzioni provinciali nei rispettivi territori.

Sulla base di questo profondo processo di riordino istituzionale avviato dalla legge 56/14, il Governo e il Parlamento, nella legge di stabilità 2015, hanno deciso di ridurre in modo sostanziale le risorse a disposizione delle Province e delle Città metropolitane, prevedendo

¹ Sull'evoluzione istituzionale cfr. il documento UPI allegato: "*Dalle Province agli Enti di governo di area vasta - Considerazioni in merito al riordino delle autonomie locali*" - Roma, 31 maggio 2016.

un contributo che gli enti di area vasta devono versare allo Stato, attingendo alle risorse che derivano dai loro tributi autonomi, per un miliardo di euro nel 2015, due miliardi di euro nel 2016 e tre miliardi di euro nel 2017.

Il comma 418 della legge di stabilità 2015, come modificato da interventi successivi recita: *“Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.”*

La riduzione di risorse prevista per gli enti di area vasta annulla sostanzialmente l'autonomia di entrata e di spesa delle Province come prevista dalla legge 42/09, perché la gran parte delle risorse che derivano da tributi autonomi (RCAuto e IPT) sono nei fatti restituite allo Stato e non possono essere utilizzate per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla legge 56/14.

Non a caso, con diversi interventi successivi (il decreto legge 78/15, la legge di stabilità 2016 e il DL 113/16) sono state previste disposizioni eccezionali per l'approvazione dei bilanci degli enti di area vasta nel 2015 e nel 2016: bilanci annuali, rinegoziazione di mutui, utilizzazione degli avanzi, fondi specifici per consentire la salvaguardia degli equilibri finanziari.

La metodologia e le tabelle², elaborate dal MEF, anche sulla base dei dati forniti da SOSE, sulla base delle quali è stato operato, nella Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 14 luglio 2016, il riparto dei contributi e dei tagli alle Province e alle Città metropolitane per l'anno 2016, mostrano chiaramente le difficoltà che le Province delle Regioni a statuto ordinario avranno ad approvare i bilanci preventivi 2016 e a far fronte agli impegni relativi all'esercizio delle funzioni fondamentali previste nei commi 85 e 88 della legge 56/14.

DATI COME SANCITI DA CONFERENZA STATO CITTA AUTONOMIE LOCALI DEL 14 LUGLIO 2016*	
<i>* I dati sono riferiti a 74 province su 76 (escluse Vibo Valentia e Biella) e sono calcolati su dati di rendiconto 2014, al netto delle somme derivanti da rimborsi prestiti, interessi passivi, rinegoziazione dei mutui, utilizzo degli avanzi e altre misure eccezionali</i>	
TOTALE ENTRATE CORRENTI STANDARDIZZATE (attestate da PCM e MEF in sede di riparto contributo per l'anno 2016 ai sensi dell'art.1, comma 418, .n. 190/14. Conferenza stato città 14.7.2016	2.596.278.310,55
SPESA CORRENTE PER FUNZIONI FONDAMENTALI EFFICIENTATA (attestata da PCM e MEF in sede di riparto contributo per l'anno 2016 ai sensi dell'art.1, comma 418, l.n. 190/14. Conferenza stato città del 14.7.2016)	1.574.088.542,97
SPESA CORRENTE OBBLIGATORIA PER VERSAMENTI ALLO STATO	
DECRETO LEGGE 66/14 SPENDING	301.077.550,11
DECRETO LEGGE 66/14 COSTI POLITICA	52.903.994,78
ART. 1, comma 418, legge 190/14, anno 2016	1.295.906.117,63
TOTALE USCITE	3.223.976.205,49
SQUILIBRIO STRUTTURALE	- 627.697.894,94

² Le metodologia e le tabelle sono disponibili sul sito dell'UPI all'indirizzo
[http://www.upinet.it/4852/finanza e fiscalita locale/riparto tagli contributi 2016 province/](http://www.upinet.it/4852/finanza_e_fiscalita_locale/riparto_tagli_contributi_2016_province/)

A fronte di questi dati, l'Unione delle Province d'Italia ritiene essenziale che nella legge di stabilità 2017:

1. sia annullato l'ulteriore contributo di 650 milioni di euro in capo alle Province delle Regioni a statuto ordinario previsto per l'anno 2017;
2. sia ripensato complessivamente il sistema di finanziamento delle funzioni fondamentali delle Province – Enti di area vasta, in modo da garantire una l'integrale copertura dei servizi da garantire ai cittadini, sulla base di fabbisogni standard chiaramente definiti e coperti dallo Stato.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrà valutare attentamente il congruo utilizzo dei dati dei fabbisogni standard delle Province, ai fini della ricostruzione di un sistema di finanziamento adeguato da parte dello Stato per le funzioni di area vasta che sono assegnate a questi enti, sia relativamente alla spesa corrente, sia relativamente alla spesa in conto capitale destinata agli investimenti essenziali per i territori.